



TRIBUNALE DI VASTO

Ufficio di Presidenza

Tel. 0873/304733-34 – Fax 0873/69759

email: segreteria.tribunale.vasto@giustizia.it

pec.: presidente.tribunale.vasto@giustiziacert.it

Codice fiscale: 83002370696

Prot. n. 552/23/U

Vasto, 17 MAR. 2023

OGGETTO: convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità applicata ai sensi dell'art.54, co.6, del D.Lvo 28/08/2000 n.274 e successive modifiche e/o integrazioni.

Richiesta di pubblicazione della Convenzione sottoscritta il 6/03/2023 con la "Eco School Abruzzo Sezione di Vasto Onlus"

Al Ministero della Giustizia
Dipartimento per gli Affari di
Giustizia
Direzione Generale per l'Esecuzione
Penale esterna e di messa alla prova
ROMA

All'Ufficio Stampa
Ministero della Giustizia
redazione@giustizia.it

Alla Corte di Appello
L'AQUILA

Alla Procura della Repubblica
VASTO

Ai Magistrati
SEDE

Ai Dirigenti Sezioni Penali
SEDE

Alla Eco School Abruzzo Sezione di
Vasto Onlus"

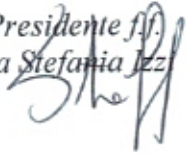
Agli Uffici del Giudice di Pace
GISSI-VASTO

Al Consiglio Ordine Avvocati
VASTO



In esecuzione di quanto disposto dall'art.7 del D.M. 26/03/2001 si invia in allegato copia dell'elenco aggiornato unitamente a copia della Convenzione stipulata il giorno 14/03/2023 tra questo Tribunale e la Eco School Abruzzo Sezione di Vasto Onlus"

Ai sensi della nota m_dg.DAG.28/08/2019. 0166715.U si invia all'Ufficio Stampa del Ministero della Giustizia anche il file della convenzione in formato Word e si indica quale referente il Direttore, dr.ssa Maria Lazetera con recapito telefonico 0873 304734.

Il Presidente f.f.
Dr.ssa Stefania Jz


TRIBUNALE DI VASTO

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ' AI SENSI
DEGLI ARTT.: 54 DEL D.L.VO 28 AGOSTO 2000, N.274 E 2 DEL DECRETO
MINISTERIALE 26 MARZO 2001

Ministero della Giustizia - Tribunale di Vasto - nella persona della Dr.ssa. Stefania Izzi Presidente
facente funzioni del Tribunale di Vasto;

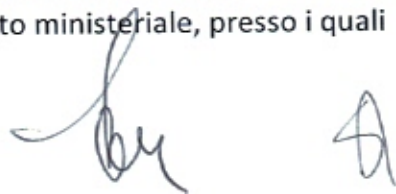
Eco School Abruzzo Ambiente e Cultura Sezione di Vasto ONLUS nella persona del Presidente e
legale rappresentante signor Paolo Leonzio:

P R E M E S S O

che a norma dell'art. 54 del D. L.VO 28 agosto 2000, n.274, il giudice può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazione di assistenza sociale e di volontariato nei seguenti casi;

- art.18 bis legge 11 giugno 2004 n.145 "Modifiche al codice penale e alle relative disposizioni di coordinamento e transitorie in materia di sospensione condizionale della pena e di termini per la riabilitazione";
- art.73 comma V bis del D.P.R. 309/90 così come modificato dal D.L. 30.12.2005 n.272, convertito con legge 21 febbraio 2006 n.49 "Conversione in legge, modificazioni del decreto-legge 30 dicembre 2005, n.272, recante misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi";
- decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, aggiornato con la legge 29 luglio 2012 n.120 – artt.186 comma 9 bis e 187 comma 8 bis "Disposizioni in materia di sicurezza stradale;
- art.168 bis, comma III c.p.
- decreto legislativo 10.10.2022 n. 150

che l'art.2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art.54, comma 6 del citato Decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art.I, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali



può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che il Ministro della Giustizia con atto in data 16.7.2001 ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

che l'ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato Decreto legislativo;

tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona della Dr.ssa Stefania Izzi, Presidente facente funzioni del Tribunale di Vasto, giusta la delega di cui in premessa e l'ente sopra indicato, nella persona del Presidente e legale rappresentante signor Paolo Leonzio:

Art. 1

L'ente consente che n° 5 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art.54 del decreto legislativo citato in premessa, prestino presso di sé la propria attività non retribuita in favore della collettività. L'Ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dell'art.1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni: di cui lett.a), d), e) — art. 1 del decreto 26/3/2001

Art. 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'art. 33 comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3

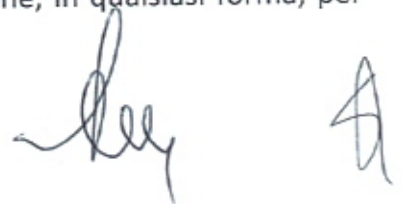
L'Ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua il Responsabile nel Presidente, sig. Paolo Leonzio che si coordinerà con i tutor di volta in volta individuati a seguire la prestazione dell'attività lavorativa del condannato e a impartire le relative istruzioni. L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche da apportare alla presente Convenzione

Art.4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica attività, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale del condannato, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione. In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona. L'Ente si impegna altresì a che il condannato possa fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art.5 .

E' fatto divieto all'Ente di corrispondere al condannato una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività svolta.



E' obbligatoria ed è a carico dell'Ente l'assicurazione del condannato contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6

L'Ente ha l'obbligo di comunicare quanto prima all'autorità di Pubblica Sicurezza competente e al Giudice che ha applicato la sanzione le eventuali violazioni dell'obbligo del condannato secondo l'art.26 del Decreto L.vo n.274 del 2000 (se il condannato, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato ecc.).

La persona incaricata, ai sensi dell'art.3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative del condannato e di impartire le relative istruzioni dovrà redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.

Art.8

La presente convenzione avrà la durata di anni 2 (due) a decorrere dal 14.03.2023.

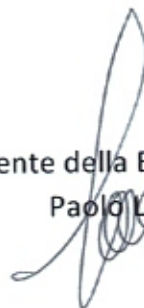
Copia della presente convenzione viene trasmessa alla Segreteria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art. 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione generale degli Affari Penali.

Vasto, 14/03/2023

IL PRESIDENTE f.f.
Dr.ssa Stefania Izzi



Il Presidente della Eco School Abruzzo
Paolo Leonzio



TRIBUNALE DI VASTO

ELENCO EX ART. 7 D.M. 26/03/2001

n.ord.	ENTE	data stipula convenzione	cessazione convenzione
1	Comune di Carpineto Sinello	12/11/2021	12/11/2023
2	Comune di Cupello	15/12/2021	15/12/2023
3	Società Operaia Mutuo Soccorso	30/03/2022	30/03/2024
4	Ufficio Esecuzione Penale Pescara	08/06/2022	
5	Comune di Lentella	08/08/2022	08/08/2024
6	Comune di Vasto	18/08/2022	18/08/2024
7	Comune di Scerni	29/08/2022	29/08/2024
8	Fondazione Padre Mileno Onlus	01/09/2022	01/09/2024
9	Comune di Villalfonsina	09/09/2022	09/09/2024
10	Associazione Nazionale Forense	30/09/2022	30/09/2023
11	Caritas Diocesana Chieti Vasto	19/12/2022	19/12/2024
12	Comune di Montedorisio	28/12/2022	28/12/2024
13	Comune di Pollutri	06/03/2023	06/03/2025
14	Protezione Civile Valtrigno S. Salvo	06/03/2023	06/03/2025
15	Protezione Civile IL CASTELLO Monteod.	06/03/2025	06/03/2025
16	Eco School Abruzzo Sezione di Vasto	14/03/2023	14/03/2023